

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

4/2026

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Dario Albanese, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreatza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Uberty, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Ilaria Giugni, Elisa Grisonich, Francesco Lazzarini, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Ponteprino, Sara Prandi, Valentina Vasta.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics (COPE)* e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

LA RAGIONEVOLE PREVISIONE DI CONDANNA: LETTURA E SISTEMATICA

di Riccardo Bianchi

Il contributo legge il canone della «ragionevole previsione di condanna» per intendere quale livello di certezza processuale esiga. Il lavoro muove dalle parole della legge e dal contesto normativo, sperimentando interpretazioni (letterale e sistematica) che possono condurre ad esiti conformi o difformi rispetto agli intenti degli autori del testo legale. In particolare, del sistema rilevano i presupposti del giudizio immediato e il criterio decisorio del giudizio dibattimentale: l'ermeneutica se ne avvale per raffrontarli al diverso parametro della "prevedibilità di condanna", per comprenderne il significato affinché l'insieme non entri in contraddizione. L'esito fornirà spunti per cogliere un altro concetto, non meno problematico: la completezza delle indagini preliminari, esigenza di ascendenza costituzionale.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La lettera della legge. – 3. La sistematica. – 3.1. La formula nel rapporto coi presupposti del giudizio immediato tradizionale. – 3.2. La formula nel rapporto coi presupposti del giudizio immediato custodiale. – 3.3. La formula nel rapporto col criterio del giudizio abbreviato e dibattimentale. – 4. L'esito: l'improbabilità della condanna e la completezza delle indagini preliminari.

1. Introduzione.

In dubio contra iudicium e in dubio pro actione (o *iudicio*) sintetizzano le alternative antitetiche di un tema risalente. Costituiscono, infatti, un problema classico della procedura penale gli standard per sciogliere il dilemma fra azione o inazione, giudizio o non luogo a procedere¹: dottrina, giurisprudenza e riformatori hanno scommesso su soluzioni in conflitto, incoraggiati dall'intento di (rispettivamente) decifrare, decidere e dettare i criteri che dovrebbero guidare il pubblico ministero (agli epiloghi delle indagini preliminari) e il giudice (al compimento dell'udienza preliminare o all'attimo della decisione su una richiesta di archiviazione) per determinare le sorti del procedimento.

Da ultimo, com'è noto, a seguito del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (cd. riforma Cartabia) la coordinata risulta essere l'assenza di una «ragionevole previsione di condanna», sancita quale canone per le determinazioni: del pubblico ministero, concluse le indagini (art. 408 co. 1 c.p.p.); quindi, del giudice per le indagini preliminari alle prese con l'inazione; nel caso opposto, del giudice dell'udienza preliminare sulla richiesta di

¹ Sull'argomento, sintetizza il percorso storico delle idee proprie del legislatore, della dottrina e della giurisprudenza G. VARRASO, *Azione e inazione penale dopo il d. lgs. n. 150 del 2022 (legge "Cartabia")*, in *Arch. pen.*, 2/2024, pp. 6 ss.

rinvio a giudizio (art. 425 co. 3 c.p.p., relativo alla sentenza di non luogo a procedere); infine, del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel rito monocratico a citazione diretta (art. 554-ter co. 1 c.p.p.)².

La finalità dello scritto non sarà esporre le vicende subite dal testo codicistico, né aderire necessariamente agli intenti che hanno animato i diversi legislatori, intervenuti nella materia a gamba tanto tesa da stimolare la letteratura giuridica a interpretazioni conformi³. Piuttosto, l'obiettivo sarà tentare un'esegesi dell'attuale formula, che consideri il contesto normativo in cui le disposizioni si pongono; in altri termini, di essa si proverà un'interpretazione sistematica (previa analisi della lettera della legge), che penetra le parole attraverso il sistema ordinamentale di riferimento con lo scopo di salvaguardarne la coerenza⁴. Non è detto che godranno di conferma le motivazioni sottese alle rielaborazioni legislative, oltretutto sparse cronologicamente.

Dunque, quale portata caratterizza l'espressione? Essa rivendica una colpevolezza da valutare (allo stato degli atti) oltre ogni ragionevole dubbio (come l'art. 533 co. 1 c.p.p. prescrive per la condanna)? Per rispondere al quesito, si proverà ad armonizzare la nuova regola con la natura speciale del rito immediato (cioè con le categorie *ex art. 453 c.p.p.*) e con l'essenza della cosiddetta "BARD rule".

² Snodo processuale introdotto dal d. lgs. n. 150/2022, presenta caratteristiche simili all'udienza preliminare. Infatti, secondo gli obiettivi dichiarati, esso dovrebbe costituire un freno alle imputazioni azzardate, al fine di evitare dibattimenti inutili. Le similitudini fra le due figure sono state valorizzate da C. cost. 15 ottobre-14 novembre 2024 n. 179, la quale ha dichiarato illegittimo (in ragione, fra gli altri argomenti, degli accostamenti con la disciplina valevole per l'udienza preliminare, *ex art. 3 Cost.*) l'art. 34 co. 2 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall'art. 554-ter co. 3 c.p.p. In generale, sulla disciplina, si consideri D. POTETTI, *Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta a giudizio (art. 554-bis c.p.p.)*, in *Cass. pen.*, 11/2023, pp. 3545 ss. A proposito della funzione della ragionevole previsione di condanna, si veda F. D'ALESSIO, *La nuova udienza predibattimentale nel rito monocratico con citazione diretta*, in *La riforma Cartabia: codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. SPANGHER, Pacini Giuridica, 2022, pp. 543 ss.

³ Si consideri G. DELLA MONICA, *Il filtro della ragionevole previsione di condanna*, in *Arch. pen.*, 2/2023, pp. 3 ss. L'Autore sottolinea la prima evoluzione subita dal codice, a partire dall'art. 425 c.p.p.: da quando la sentenza di non luogo a procedere era emessa (fra le altre ipotesi) ove apparisse «una ragione "evidente" di proscioglimento nel merito, per la insussistenza del fatto, l'estraneità ad esso dell'imputato oppure il difetto delle condizioni di imputabilità o di punibilità», si è giunti alla soppressione dell'aggettivo «evidente» per allargare l'ambito applicativo della sentenza (l. 8 aprile 1993 n. 105). Centrali, poi, i poteri interlocutori attribuiti dalla l. 16 dicembre 1999 n. 479 al g.u.p., quando non in grado di decidere allo stato degli atti. Ancora, è degno di nota il tentativo da parte di quest'ultimo legislatore di espandere ulteriormente l'area del non luogo a procedere, avendolo postulato «quando gli elementi acquisiti [fossero] insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio» (art. 425 c.p.p.). Per finire, ed è la situazione che interessa questo contributo, è intervenuta la cd. riforma Cartabia.

⁴ Si veda, per tutti, M. BARBERIS, *Una filosofia del diritto per lo stato costituzionale*, Giappichelli, 2017, p. 206.

2. La lettera della legge.

Accertare la responsabilità penale *beyond any reasonable doubt* vanta, ormai, un significato assodato, vale a dire verificare l'assenza di alternative sensate alla reità dell'imputato: ove presenti, quindi, inibiscono la condanna⁵. Non è scontato, però, che le espressioni interpolate dalla riforma Cartabia determinino l'anticipazione di siffatto metro allo scopo dell'instaurazione o meno della fase dibattimentale; se lo facessero, il rinvio a giudizio sarebbe impedito ogni volta che esista un dubbio plausibile.

È chiaro come i suoni richiamano la regola dettata per la sentenza di cui all'art. 533 c.p.p.: «ragionevole previsione di condanna» e colpevolezza provata «al di là di ogni ragionevole dubbio» condividono un aggettivo e i riferimenti. «Ragionevole» descrive una previsione da un lato nonché una spiegazione alternativa (assente) dall'altro, e in entrambi i casi il rapporto è la condanna. In dottrina, invero, è stato evidenziato che correlare ad essa le scelte del pubblico ministero in indagine e del giudice in udienza preliminare equivarrebbe ad anticipare il metodo tipico del merito dibattimentale alle decisioni sul processo (archiviazione, *translatio iudicii* o non luogo a procedere)⁶. Effettivamente, la riforma ha inteso accostare il loro vaglio al canone dell'apprezzamento sulla responsabilità penale⁷.

Eppure, a dispetto dei propositi, già la lettera sembra deporre in senso contrario all'osmosi fra i criteri, poiché le parole chiamano l'operatore a una prognosi: «ragionevole previsione». Esulano, conseguentemente, pretese di certezza allo stato degli atti, non essendo prescritto da alcuna norma il non luogo a procedere (o l'archiviazione) qualora il materiale raccolto non consenta di eliminare qualsiasi ambiguità.

Certo, è naturale che occorra scandagliare il compendio conoscitivo affinché l'ipotesi di condanna sia intravista nel futuro, ma il calcolo non implica che la presenza di una versione secondaria dei fatti renda l'imputazione da frenare perché azzardata. È possibile, in altri termini, che il dibattimento adempia al compito che gli è proprio, ossia covare un contraddittorio nella formazione della prova per arricchire o escludere l'incertezza, eventualità che una valutazione prognostica deve contemplare. Viceversa,

⁵ L'apporto della dottrina è vastissimo. Per una visione complessiva, anche giurisprudenziale: P. TONINI e C. CONTI, *Il diritto delle prove penali*, Giuffrè, 2014, pp. 72 ss.

⁶ Esplicito C. SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, in *Arch. pen.*, 2/2022, p. 19: «ciò che il legislatore vuole intendere è che il procedimento avanzi alla fase dibattimentale solo se il giudice dell'udienza preliminare ritenga che gli elementi in suo possesso siano sufficienti per la condanna dell'imputato, pur nella consapevolezza che la decisione potrebbe essere ribaltata a seguito degli sviluppi dell'istruttoria dibattimentale – di cui però il giudice dell'udienza preliminare non deve, ed ovviamente non può, tenere conto». Valorizza la portata della modifica C. CONTI, *La ragionevole previsione di condanna: verso un sistema accusatorio contemporaneo*, in *Dir. pen. proc.*, 12/2024, pp. 1543 ss.: l'Autrice promuove, conseguentemente, la necessità che nella fase delle investigazioni preliminari sia anticipato «l'urto del contraddittorio», affinché si possa operare già qui un tentativo di smentita dell'ipotesi accusatoria. Si veda, inoltre, A. CAPONE, *I ritocchi in tema di udienza preliminare*, in *Giur. it.*, 5/2023, p. 1196.

⁷ Si leggano le pp. 20-21 della Relazione ([Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435, 24 maggio 2021](#)), che è disponibile in *questa Rivista*, 25 maggio 2021: «laddove il quadro cognitivo si connota per la mancanza di elementi capaci di sorreggere una pronuncia di condanna, il pubblico ministero dovrà optare per l'inazione».

verrebbe snaturato il tenore della formula, eliminando la richiesta di prognosi e confinando il tutto a una diagnosi⁸, come agli epiloghi del processo di primo grado; il che sarebbe un'operazione indebita. Pertanto, *in dubio sine iudicio* parrebbe un motto da ricusare.

D'altronde, anche in passato è stato osservato che la regola decisoria per l'archiviazione fosse l'impossibilità di prospettare «*chances d'una condanna*»⁹, e stessa era la soluzione per la sentenza di non luogo a procedere. Tali circostanze, da intendere come parafrasi della pregressa impossibilità di reputare l'azione sostenibile in giudizio (i vecchi artt. 125 disp. att. c.p.p. e 425 co. 3 c.p.p.), spiegano a maggior ragione l'attuale disposizione, ad esse più simile nelle parole: “*chances d'una condanna*” e “*ragionevole previsione*” di essa paiono illustrare lo stesso fenomeno di stima.

Ora, si è accennato ai propositi del riformatore e si è osservato come una parte della dottrina vi abbia aderito nella lettura delle novità. Stando alla Relazione presentata dalla Commissione Lattanzi, le indagini condotte dal pubblico ministero devono essere complete e, al termine, l'indagante opta per l'azione o l'inazione «*sulla base di una sorta di “diagnosi prognostica”*», scegliendo l'imputazione solo quando gli elementi acquisiti siano «*tali da poter condurre alla condanna dell'imputato secondo la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, tanto in un eventuale giudizio abbreviato, quanto nel dibattimento*»¹⁰. Tuttavia, legare lo stato degli atti (gli elementi raccolti) alla condanna sconfessa la premessa: non vi sarebbe sguardo rivolto al futuro qualora il pubblico ministero dovesse stabilire se i dati sino a quel momento ottenuti possano fondare la responsabilità penale, ma questo sembra il suggerimento caldeggiato dalla Relazione; e lo stesso dicasi per le valutazioni del g.u.p. (o del g.i.p. sulla richiesta di archiviazione)¹¹. Nondimeno, la parola «*previsione*» rende irrinunciabile la natura predittiva.

Ne deriva che dubbio e *littera legis* sembrano fra loro compatibili, in quanto è possibile che certe perplessità vengano risolte nel successivo corso processuale. Comunque, occorrerà focalizzare fin dove possano esserlo... ma a questo fine l'interpretazione letterale sembra inservibile. Difatti, l'argomento che esalta l'enunciato della disposizione non sarebbe adatto per rendere nitido il punto in cui una condanna non appaia presumibile: rimane ancora ignoto il livello di incertezza necessario per marcarla come improbabile, e per determinarlo manifesteranno una certa utilità sia

⁸ Diagnosi e prognosi rappresentano una coppia che certa dottrina ha valorizzato alla luce delle modifiche effettuate dalla riforma Cartabia. Si rinvia a P. MAGGIO, *La «ragionevole probabilità di condanna»: un parametro al servizio dell'in dubio sine iudicio e del contenimento dei danni da attività processuale*, in *Proc. pen. giust.*, 3/2025, pp. 428 ss.

⁹ F. CORDERO, *Procedura penale*, 9^a ed., Giuffrè, 2012, pp. 429-430. L'Autore mette in luce la differenza rispetto alla disciplina riconducibile al codice abrogato: sotto la sua vigenza «*le archiviazioni presupponevano una certezza negativa*».

¹⁰ Nella Relazione già citata, p. 20.

¹¹ Il legislatore si è proposto la «*rielaborazione della regola di giudizio per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere*», in modo tale che sia «*allineata all'analoga previsione in sede di archiviazione*», e così essa «*risulta basata, pur nella diversità del momento, sulla medesima valutazione di sufficienza degli elementi raccolti ai fini della condanna in dibattimento*» (nella citata Relazione, p. 21).

un'esegesi sistematica del criterio, sia la considerazione della *ratio* della legge, che può non collimare con le intenzioni degli artefici della riforma.

Per finire, un inciso: è opportuno osservare che il discorso svolto vale altrettanto per le determinazioni da assumere al termine dell'udienza predibattimentale (art. 554-ter c.p.p.), con l'importante precisazione che per questa fase sarebbe inappropriato discorrere di un "rinvio a giudizio". Qui l'alternativa contrappone la sentenza di non luogo a procedere (ivi co. 1) alla mera fissazione della data dell'udienza dibattimentale (ivi co. 3). Questo procedimento è quindi privo di un provvedimento sovrapponibile al decreto ex art. 429 c.p.p. ma, ed è ciò che più interessa, in entrambe le discipline compare l'improbabilità di condanna futura quale fondamento del non luogo a procedere.

3. La sistematica.

La letteralità fornisce approdi da avvalorare con conferme, che per la tematica di cui si discute sono fruttate da considerazioni intorno alle relazioni con le condizioni del rito immediato, nonché con il parametro di valutazione della responsabilità penale all'esito del dibattimento o dell'*iter* abbreviato.

3.1. La formula nel rapporto coi presupposti del giudizio immediato tradizionale.

Privo dell'udienza preliminare, l'immediato rappresenta un istituto dalle varie forme, distinte a monte a seconda che la sua richiesta provenga dal pubblico ministero o dall'imputato. L'ipotesi rilevante è l'impulso del requirente, il quale, a sua volta, richiede partizioni in ragione delle condizioni che consentono l'instaurazione del modello speciale, che sono: prova evidente, interrogatorio dell'indagato (o un vano invito a presentarsi) e tempistica corretta (per l'istituto "tipico"); oppure custodia cautelare stabilizzata, permanenza dei gravi indizi di colpevolezza e un altro requisito temporale (per l'ipotesi "custodiale").

L'assenza dell'udienza preliminare è peculiarità che contraddistingue il rito e trova la sua ragion d'essere nell'eventualità in cui, se si svolgesse l'udienza, questa risulterebbe superflua, perché sarebbe scontato, quale esito, il rinvio a giudizio: ciò che la rende inopportuna consiste, appunto, nella sussistenza delle circostanze individuate dall'art. 453 commi 1, 1-bis e 1-ter c.p.p. nonché dall'art. 454 comma 1 c.p.p., le quali sono tali da giustificare il passaggio alla fase dibattimentale omettendo un contraddittorio preliminare, che nel processo ordinario è funzionale, *in primis*, alla verifica di una condanna prevedibile; questa, invero, appare insita in una prova che risulti evidente¹² o in indizi che siano gravi e che abbiano fondato una misura custodiale stabile¹³.

¹² Cass. pen., Sez. un., 14 ottobre 2014 (ud. 26 giugno 2014), n. 42979. Viene affermato che gli elementi «devono avere una pregnanza e significatività tali da rendere superflua la verifica dell'udienza preliminare».

¹³ Cass. pen., Sez. II, 6 ottobre 2009 (ud. 1 luglio 2009), n. 38727. La sentenza collega una *ratio* (fra le altre) dell'istituto custodiale alla presenza di un compendio «talmente definito da ritenere che il contraddittorio tra le

Trapelando un collegamento fra i diversi canoni, lo studio delle loro relazioni potrà fornire spunti utili per comprendere quale significato debba essere attribuito al ritocco operato dalla riforma Cartabia. Anticipando la conclusione, dai concetti di “evidenza della prova” e “gravi indizi di colpevolezza” si dedurrà che la “prevedibilità di condanna” postula vagli di intensità inferiore, non richiedendo un patrimonio probatorio di portata tale da essere sufficiente a una condanna, ancorché allo stato degli atti.

Cominciando dal primo¹⁴, sembra calzante constatare una nozione semplice: il rito è speciale; e siccome la particolarità più vistosa (l’estromissione dell’udienza preliminare) trova giustificazione in una prova palese, a questo metro specifico non potrà essere attribuita un’accezione analoga a quella dell’ordinario, che orienta le scelte del pubblico ministero al termine delle indagini, pena la perdita della mansione diversificante del presupposto. In altri termini, l’incipit dell’art. 453 c.p.p. isola un parametro dalla portata specializzante, che spiega la differenza del rito immediato rispetto all’ordinario e, dunque, se vivesse di una definizione analoga alla ragionevole previsione di condanna, si finirebbe per eliminare in via interpretativa la pregnanza di parole che costituiscono l’essenza della divergenza fra i procedimenti. Conseguentemente, se la “prospettiva di condanna” necessita del vaglio dell’udienza preliminare, che è omesso in presenza di una prova evidente, si deve concludere che quest’ultima renda il controllo inessenziale in quanto genera certezze superiori¹⁵.

Coerentemente, laddove il pubblico ministero ritenga integrata la fattispecie, provvederà all’istanza di giudizio immediato (sussistendone anche gli altri requisiti, ovviamente); viceversa, quando reputi raggiunta una semplice previsione di condanna, sottoporrà l’imputazione al controllo preliminare; infine, ove creda che non sia nemmeno perfezionabile tale livello, avanzerà richiesta di archiviazione. E poiché sono le norme ad accomunare allo standard per l’indagante (art. 408 co. 1 c.p.p.) quello proprio del g.u.p. (art. 425 co. 3 c.p.p.), ne discende che anche quest’ultimo diverge dal concetto di ovvietà della prova, che, come si è sostenuto, avanza pretese di miglior grado.

Secondo una diversa ricostruzione, invece, spetterebbe al giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta (artt. 454 e 455 c.p.p.), un esame non diverso da quello condotto dal giudice dell’udienza preliminare¹⁶. Ma per questa via si perderebbe

parti non possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nell’udienza preliminare».

¹⁴ In termini generali, si veda A. CLAUDIANI e M. MESSERI, *Il giudizio immediato*, Giuffrè, 2012, pp. 192 ss. Si consideri, più di recente, F. LAZZARINI, *Il giudizio immediato tra accelerazione e deflazione del dibattimento*, in *Il sistema multipolare dei procedimenti speciali in materia penale: l’evoluzione e le criticità*, a cura di D. VIGONI, Giappichelli, 2024, pp. 198 ss.

¹⁵ Una parte della dottrina si è espressa in questa direzione, pur sempre in momenti anteriori alla riforma Cartabia, che, però, non pare aver provocato la necessità di rivedere le soluzioni: F. GIUNCHEDI, *Questioni irrisolte e prospettive di riforma del giudizio immediato «tipico»*, in *Giur. it.*, 2002, pp. 1111 ss.

¹⁶ Si fa riferimento a opinioni dottrinali sviluppatesi sotto la vigenza delle precedenti disposizioni. Tuttavia, la riscrittura non sembra poter determinare un ripensamento delle teorie proposte in relazione all’evidenza della prova. Si veda T. BENE, *Il giudizio immediato*, Edizioni scientifiche italiane, 2000, p. 170. In giurisprudenza si è sostenuto che il presupposto di cui si discute è distinto dalla decidibilità allo stato degli

il compito distintivo del requisito di cui al primo comma dell'art. 453 c.p.p., che reclama «*probabilità superiori [sindacate dal giudice] rispetto all'accusa tipica*»¹⁷ e che giustifica l'immediato come procedimento eterogeneo. Certo, manifesta una certa suggestione constatare che un controllo sulla richiesta del pubblico ministero venga comunque condotto dal g.i.p.: il rilievo condurrebbe a ritenere che, proprio perché un vaglio viene esperito, esso non possa che svolgersi secondo il solito parametro (*ex art. 425 c.p.p.*), come se il giudice decidesse all'esito dell'udienza preliminare. L'evidenza ricadrebbe non sulla colpevolezza (seppure allo stato degli atti) ma sulla ragionevole previsione di condanna, che apparirebbe ovvia: quest'ultima sarebbe la direttiva dettata anche per il g.i.p., solo che si manifesterebbe nel suo aspetto evidente. Tuttavia, l'idea fraintende il senso del concetto di "prova" e del *deficit* di contraddittorio, come di seguito argomentato.

Anzitutto, poiché grava sull'istante dimostrare la fondatezza della domanda, spetta al pubblico ministero far emergere il sostrato del rinvio a giudizio (da lui richiesto), ricavato *a contrario* dall'art. 425 c.p.p.: compete all'attore pubblico provare che la condanna sia prevedibile¹⁸. Al contrario, considerare l'evidenza della ragionevole previsione di condanna quale peculiarità che contraddistingue l'immediato significa escluderla nel rito ordinario, dove quindi il dubbio su di essa sarebbe compatibile con la *translatio iudicii*. Si badi, qui il dubbio non si colloca sulla capacità degli elementi attuali a fondare la responsabilità, ma sulla stessa ragionevole previsione di condanna: il che rappresenta una situazione di incertezze vertiginose, tali da non far ritenere appurata nemmeno tale prevedibilità. L'assunto porta all'assurdo. Qualora il pubblico ministero non abbia adempiuto all'onere, residuando dubbi sulla premessa del provvedimento domandato, il *thema probandum* non potrà dirsi provato e l'atto non potrà essere pronunciato: l'esito sarà il non luogo a procedere. È nel procedimento ordinario (e non nell'immediato) che la probabilità concreta di condanna (che, lo si ripete, coesiste con perplessità sulla reità) deve risultare evidente, cioè provata¹⁹, al fine del decreto che dispone il giudizio.

Passando adesso al rito speciale, bisogna chiedersi quale dev'essere l'oggetto della prova evidente, posto che non può essere "l'ipotesi di condanna". Rileva il costo

atti, intendendo con essa l'idoneità del quadro conoscitivo a fornire una cognizione piena sull'azione (ad esempio, Cass. pen., Sez. III, 17 aprile 2001, ud. 2 marzo 2001, n. 15833). Inoltre, secondo Cass. pen., Sez. un., 14 ottobre 2014 (data ud. 26 giugno 2014), n. 42979, la prova evidente e la "sostenibilità dell'accusa in giudizio" (ossia il canone dapprima in vigore) coincidono.

¹⁷ Così F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1069.

¹⁸ All'opposto giunge a sostenere che «*per rinviare a giudizio, non occorre provare un bel nulla. È, invece, per pronunciare la sentenza di non luogo che si deve provare l'impossibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna*» P. FERRUA, *Regole di giudizio e standard probatori*, in *Corderiana. Sulle orme di un maestro del rito penale*, a cura di E. M. CATALANO e P. FERRUA, Giappichelli, 2023, pp. 82 ss. In sintesi, L'Autore elabora questa conclusione distinguendo i casi in cui il codice detta la condizione di un atto da quelli per cui tace; e siccome la legge fissa quella del non luogo a procedere – l'improbabilità della condanna – e non del decreto disciplinato dall'art. 429 c.p.p., oggetto da provare sarebbe tale improbabilità; e, quando non risulti dimostrata, si imporrebbe la strada opposta.

¹⁹ Su cosa realmente voglia dire "provare", vedasi P. FERRUA, *Onere della prova, regola di giudizio e standard probatorio: alla ricerca della perduta proposizione da provare*, in *Cass. pen.*, 7/2020, pp. 2639 ss.

dell'esclusione del contraddittorio: solo una maggiore esaustività conoscitiva rende accettabile un esame *inaudita altera parte* per il passaggio fulmineo al dibattimento; difatti, nulla compenserebbe tale mancanza se il presupposto dell'immediato coincidesse con la regola comune.

Pertanto, consentono lo schema speciale garanzie di completezza che non possono essere ritenute necessarie nell'intensità a cui si riferisce l'art. 425 co. 3 c.p.p., per la quale il sistema escogita, appunto, una verifica in udienza nel confronto fra le parti: diversamente, sarebbero inspiegabili le differenze fra i due procedimenti e, perciò, nell'ordinario nulla esclude che possa persistere un qualche dubbio (sulla responsabilità, *rebus sic stantibus*).

3.2. La formula nel rapporto coi presupposti del giudizio immediato custodiale.

Si può notare come le conclusioni appena raggiunte vengano suffragate quando si consideri la normativa alla luce dell'ulteriore ipotesi di procedimento immediato, cd. "custodiale".

È possibile introdurre il tentativo constatando che segna (*rectius*, dovrebbe segnare) il confine fra gravità indiziaria e prova della colpevolezza la semplice mancanza di contraddittorio nella formazione dell'insieme raccolto in indagine (che di solito compone la base della misura cautelare)²⁰; "semplice" pare un eufemismo, non essendo la dialettica un momento di importanza poco seria, ma l'aggettivo mira a sottolineare che i gravi indizi non si differenziano dalla prova sottesa alla condanna per una capacità dimostrativa inferiore, bensì "solo" per la carenza di bilateralità con la difesa nella loro elaborazione²¹. Di conseguenza, posta la definizione di indizio, si deve escludere che essa inglobi, oltre a quella carenza, un bilancio prognostico sulla probabilità di condanna, come se la parola dovesse a tutti i costi salvare (ai fini cautelari) un compendio istruttorio da cui trapelino dubbi ragionevoli, potenzialmente superabili nel corso del processo

²⁰ Cass. pen., Sez. IV, 5 settembre 2025 (ud. 24 luglio 2025), n. 30344: «in tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza non sono altro che "una prova allo stato degli atti", valutata dal giudice allorché la formazione del materiale probatorio è ancora in itinere e non è stato sottoposto al vaglio del contraddittorio dibattimentale ed è precisamente questo aspetto dinamico e non la loro differente capacità dimostrativa a contraddistinguerli rispetto alla prova idonea a giustificare la pronuncia di condanna». La sentenza ribadisce un orientamento già espresso da Cass. pen., Sez. I, 25 maggio 2005 (ud. 4 maggio 2005), n. 19867: il principio è la manifestazione dell'applicabilità delle norme dettate nel libro III all'ambito cautelare, alcune delle quali sono richiamate dall'art. 273 co. 1-bis c.p.p. (introdotto dalla l. 1 marzo 2001 n. 63), in modo tale che «la chiamata di correo de relato, effettuata da un collaboratore di giustizia, può costituire grave indizio di colpevolezza, ex art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., solo quando è sorretta da riscontri esterni individualizzanti», come prescrive l'art. 192 co. 3 c.p.p.

²¹ Chiarisce la pluralità di significati del termine "indizio" G. UBERTIS, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Giuffrè, 2015, pp. 110-111: nell'art. 273 co. 1 c.p.p. la parola è dotata di un senso diverso da quello che riveste nell'art. 192 co. 2 c.p.p., perché, «pur designando una prova in senso lato, non ne individua la specie secondo la peculiare modalità logica della conclusione inferenziale, ma si riferisce a uno strumento conoscitivo legalmente dotato, indipendentemente dal suo "statuto" gnoseologico, di efficacia provvisoria, riservando ad altro momento una più meditata considerazione concernente il suo successivo impiego per la definitiva ricostruzione fattuale».

(prognosi); proprio dove sia assente un contraddittorio saranno auspicabili gradi di certezza maggiori, come per la prova evidente nell'altro tipo di immediato. È già tanto che materiale formato unilateralmente edifichi una limitazione alla libertà personale per neutralizzare certi pericoli: benché non si voglia escludere l'inevitabilità di una simile soluzione, che almeno non si interpoli nel cd. *fumus commissi delicti* la possibilità di integrazione della piattaforma probatoria, per ritenere il vincolo applicabile nonostante l'attuale presenza di dubbi, forse liquidabili in futuro. Detto altrimenti, fermo restando che il patrimonio gnoseologico è in divenire e che è stato composto fuori da un confronto fra interessi contrapposti, le informazioni a carico saranno predicabili come gravi quando consentano di superare incertezze sulla responsabilità²², salvi ovviamente ribaltamenti nell'avvenire processuale. Qualora invece trabocchino insicurezze, non vi sarà gravità da affermare sugli elementi, quindi inidonei a costituire il presupposto della misura, senza poter confidare in prossime integrazioni, pur prospettabili e fattibili.

Ne deriva che, nel campo cautelare, "alta probabilità di condanna" è una locuzione da maneggiare con cura. Si ritiene la sua fruibilità nei limiti considerati, ossia per constatare che, ove le "prove" sino a quel punto acquisite fossero abbastanza per costituire il bagaglio utilizzabile nel merito, questo sarebbe sufficiente alla condanna (anche se potranno, in seguito, emergere altre prove che la escludano). Contrariamente, non sarà possibile sfruttare l'espressione per chiamare il giudice a prognosticare la verosimiglianza di un completamento idoneo a scartare ogni titubanza. In

²² Parte della dottrina è solita parlare di "qualificata probabilità di responsabilità", marcando così la differenza con il momento valutativo finale. In questa direzione è stato affermato che «[l]a genetica incompletezza e parzialità del materiale cognitivo del giudizio de libertate [...] segna l'incommensurabile distanza che separa l'accertamento incidentale da quello principale» cosicché «[l]a tendenziale completezza cognitiva richiesta dall'art. 533 c.p.p. [...] determina l'incompatibilità della bard rule con ogni giudizio intermedio o incidentale "allo stato degli atti" che, fondandosi su terreni probatori malfermi, impone decisioni basate su compendi fisiologicamente incompleti» (G. GAROFALO, *La diversificazione degli standard di prova nel processo penale e nel rapporto fra giurisdizioni*, in *Cass. pen.*, 10/2020, p. 486.). Nel medesimo solco viene dato particolare colore alla circostanza per cui il giudice della cautela debba procedere a una determinazione "dinamica", nella quale «il dato indiziario è necessariamente colto nella prospettiva di evoluzione tracciata dal procedimento principale» (G. SANTALUCIA, *L'incidenza del giudizio cautelare sulle decisioni del merito: brevi note a margine della sentenza n. 121/2009 della Corte costituzionale*, in *Cass. pen.*, 9/2009, p. 3304). Parla di «una colpevolezza probabile (o, se si preferisce, più probabile che non)» P. FERRUA, *Onere della prova, regola di giudizio e standard probatorio*, cit., p. 2641). Però – ed è la tesi che si vuole condividere – anche facendo proprio il lessico probabilistico, si deve rilevare che «non bisogna confondere l'incertezza circa il fatto che la valutazione anticipata di responsabilità riceva o meno conferma al termine del processo, con il grado di attendibilità dell'ipotesi accusatoria allo stato insufficiente ad escludere soluzioni concorrenti», con il corollario che «il giudice deve comportarsi come se fosse al momento investito della decisione finale» (D. NEGRI, *Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari*, Giappichelli, 2004, p. 269). Analogamente G. TODARO, *I gravi indizi di colpevolezza tra ragionevole dubbio e giusto processo*, in *Cass. pen.*, 11/2008, pp. 4243 ss.

giurisprudenza, però, non sono mancate le proclamazioni di giudizi prognostici²³, talvolta con discorsi che sono apparsi incoerenti²⁴.

Unendo i discorsi sulle figure, tradizionale e custodiale, si nota come la consistenza indiziaria sottesa alla coercizione si accosta e si avvicina all'evidenza probatoria²⁵. Ne è la conferma che elidere l'udienza trova giustificazione nella sovrabbondanza di un eventuale contraddittorio preliminare sulla fondatezza dell'accusa²⁶: solo quando si intravedono certezze (provvisorie) diventa superfluo il controllo dell'udienza-filtro²⁷. Pertanto, ancora una volta occorre conservare la specialità del rito, che giunge ad estromettere l'udienza in ragione di circostanze (i gravi indizi) specializzanti e, dunque, diverse dalla regola ordinaria. Atteso che divergono, consta dalla *ratio* dell'eliminazione il fatto che le prime comportino una convinzione superiore alla seconda.

Perciò rimangono tutt'oggi ferme, a enunciati normativi variati, le affermazioni della Consulta, quando considerava il decreto *ex art. 429 c.p.p.* come «*in alcun modo assorbente rispetto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza*», ben potendo essere

²³ Ad esempio, Cass. pen., Sez. VI, 18 luglio 2017 (ud. 16 marzo 2017), n. 35243: «*i gravi indizi [...] vanno individuati in quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che globalmente apprezzati [...] devono consentire di fondare, allo stato, una qualificata probabilità di colpevolezza*»; detto altrimenti «*la nozione di indizio contenuta nell'art. 273 c.p.p., comma 1, va intesa come "prognosi di condanna futura" [...], la cui sussistenza va dimostrata utilizzando il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio*», il quale, tuttavia, deve essere inteso alla «*dimostrazione della probabilità di colpevolezza dell'indagato*» e non come «*nel giudizio di cognizione, in cui il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è funzionale all'accertamento della responsabilità dell'imputato*».

²⁴ Cass. pen., Sez. un., 31 ottobre 2006 (ud. 30 maggio 2006), n. 36267: «*le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato*». In dottrina è stata posta in luce la contraddizione insita nella massima, poiché da una parte la Corte equipara la valutazione cautelare a quella propria della responsabilità (a proposito del rigore con cui trattare i riscontri), ma dall'altra separa le due sedi affermando che la prima tollera probabilità mentre la seconda implica certezze: così facendo si finisce per concludere che il riscontro esterno possa essere di pregnanza inferiore rispetto a quello necessario nel dibattimento. Sebbene sia affermata l'operatività dell'art. 192 co. 3 c.p.p., tale estensione viene smentita ammettendo la sufficienza di una prognosi. Si veda, F. P. GIORDANO, *La chiamata di correo e il giusto processo cautelare, tra principi costituzionali e profili applicativi*, in *Dir. pen. proc.*, 7/2007, p. 884.

²⁵ Reputa che la gravità indiziaria «*può costituire soltanto un tassello della più ampia categoria dell'evidenza della prova*» Cass. pen., Sez. un., n. 42979/2014 cit. Ne deriverebbe che il g.i.p., investito della richiesta di immediato, effettuerà un controllo in ordine all'evidenza.

²⁶ Ad esempio, Cass. pen., Sez. II, 29 novembre 2019 (ud. 1 ottobre 2019), n. 48591.

²⁷ Ritengono invece che il *fumus commissi delicti* non è, in tesi, sufficiente all'eliminazione dell'udienza preliminare, perché non implica indagini complete (art. 112 Cost.), E. AMODIO e N. GALANTINI, [Sulla incostituzionalità del giudizio immediato custodiale](#), in *Dir. pen. cont.*, 3/2013, p. 48.

emesso per situazioni incerte, nell'altro campo non tollerate dalla puntualità prescritta per le misure cautelari personali²⁸.

Un inciso, da ultimo, funge da chiarimento: avvicinare la portata della prova evidente a quella della gravità indiziaria non equivale a rendere inspiegabile il perché il codice tenga le due categorie distinte. Infatti, il sistema ha preferito strutturare una disciplina *ad hoc* per la seconda in ragione della peculiarità dell'istituto, che rivendica come giustificazione non solo l'inutilità dell'udienza, ma anche l'urgenza che il pubblico ministero concluda celermente le indagini, stante il vincolo sulla persona²⁹.

3.3. La formula nel rapporto col criterio del giudizio abbreviato e dibattimentale.

Saranno sufficienti poche parole per osservare come le soluzioni sinora raggiunte trovino ulteriore conferma nella considerazione del compito del dibattimento (o dell'accertamento nell'*iter* abbreviato).

Il decreto che dispone il giudizio, la sentenza di non luogo a procedere e l'archiviazione, decreto od ordinanza che sia, realizzano decisioni processuali e non di merito, per il fatto che hanno come oggetto non il reato ma l'azione, nei primi due casi, e l'inazione, nel terzo³⁰. Effettivamente, il genere può essere ripartito a seconda che la decisione, in specie, ricavi la materia su cui interviene da una norma processuale o sostanziale. Solo nel secondo caso interverrà sul reato e sarà contraddistinta dal carattere di merito. Per quanto interessa, esortare una previsione di condanna demanda la verifica dell'attitudine di un'azione particolare (esercitata, nella prospettiva del g.u.p., oppure da esercitare, nella prospettiva del p.m. concluse le indagini) a condurre all'epilogo oggetto di predizione. La premessa della determinazione consiste quindi nell'adeguatezza dell'azione a meritare il corso del processo per approdare a una condanna.

Il fatto che siano provvedimenti di rito è corollario dell'inidoneità delle rispettive sedi ad accertare la penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, adempimento esclusivo del contraddittorio nella formazione della prova, o del procedimento abbreviato (previa rinuncia da parte dell'imputato alla dialettica, *ex art. 111 co. 5 Cost.*)³¹. Il dibattimento, dunque, conserva la funzione che lo ha caratterizzato, *id est* sviscerare gli accadimenti affinché sia appurato il reato (ecco la natura tratta da una norma sostanziale) al netto di qualsiasi dubbio (tolti gli irragionevoli, come ricorda l'art. 533 co.

²⁸ C. Cost. 7-15 marzo 1996, n. 71, la quale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice».

²⁹ Per la doppia *ratio* che caratterizza la tipologia custodiale, si consideri, ad esempio, Cass. pen., Sez. II, n. 48591/2019 cit.

³⁰ Riconosce la natura processuale della sentenza di non luogo a procedere C. cost. 71/1996, cit. Il punto è rimasto fermo in giurisprudenza: ad esempio, Cass. pen., Sez. V, 29 luglio 2020 (ud. 10 luglio 2020), n. 23094.

³¹ Accosta la valutazione a quella del rito abbreviato C. SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia*, cit., p. 3.

1 c.p.p.)³². E poiché tale metodo non è una caratteristica dei procedimenti che sfociano nelle decisioni processuali appena ricordate, non si potrà pretendere da esse uno scrutinio analogo³³.

Il ruolo del dibattimento non è controllare l'esito di una decisione previamente presa (sarebbe il decreto che dispone il giudizio, non motivato), come se la fase si atteggiasse da puro gravame, con attribuzione al giudice di un sindacato su un tema già deciso e di una cognizione estesa al medesimo oggetto del provvedimento da rivedere; la missione è, piuttosto, ribadire l'innocenza presunta o accertare la colpevolezza fuori da incertezze³⁴. Essendo una prerogativa, occorre salvaguardarne i connotati: il superamento del *reasonable doubt* è l'esperimento tipico di questa sede³⁵ e, di conseguenza, le determinazioni sull'esercizio e la prosecuzione dell'azione sono inidonee a spodestare la veste. L'incertezza è, pertanto, compatibile con esse, come si è già arguito dal confronto coi modelli dell'*iter* immediato.

Comunque, s'è detto che i presupposti di quest'ultimo esigono, invece, il raggiungimento di certe evidenze. Tuttavia, non v'è alcuna contraddizione con quanto si afferma ora, a proposito della nitidezza del confine fra vaglio preliminare e vaglio dibattimentale: un conto è valorizzare peculiarità di singole vicende concrete, quando valutazioni sicure depongono per il passaggio alla fase successiva senza l'udienza preliminare, altro conto è elevare questi canoni a regola ordinaria, ovvero pretendere dal pubblico ministero indagini che adempiano a un dovere di completezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Non vi sono note stonate nell'interpretare il sistema affinché sia preservata la particolarità di un rito speciale, confermando la natura eccezionale delle condizioni che lo caratterizzano.

4. L'esito: l'improbabilità della condanna e la completezza delle indagini preliminari.

L'interpretazione letterale accreditata dalla sistematica ha condotto a ritenere che la "ragionevole previsione di condanna" sia una misura distinta da "l'oltre ogni

³² A fronte della letteratura giuridica che ha assecondato gli intenti sottesi alla riforma Cartabia (si veda sopra la nota n. 6), altri interpreti hanno posto in luce come sia fuorviante attribuire alla novità un significato accostabile a quello dell'accertamento della responsabilità penale al di là del dubbio. Si consideri, E. MARZADURI, *Il declino del paradigma accusatorio ed il ritorno all'istruzione sommaria*, in *Corderiana. Sulle orme di un maestro del rito penale*, a cura di E. M. CATALANO e P. FERRUA, Giappichelli, 2023, p. 29; C. FANUELE, *I nuovi criteri per la decisione di non luogo a procedere*, in *Proc. pen. giust.*, 4/2023, pp. 961 ss.; F. SIRACUSANO, *La prevedibilità dell'esito del giudizio quale antidoto all'azzardo imputativo?*, in *Proc. pen. giust.*, 3/2023, pp. 548 ss.

³³ Perviene ad analoga affermazione Cass. pen., Sez. III, 11 luglio 2016 (ud. 28 gennaio 2016), n. 28698: «i criteri normativi in base ai quali il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere sono differenti da quelli del giudizio dibattimentale». Sebbene si tratti di una pronuncia anteriore alla Cartabia, la distinzione tratteggiata fra le valutazioni è ancora attuale, come si sta provando ad affermare in queste pagine.

³⁴ Attribuisce al dibattimento un ruolo di controllo C. CONTI, *La ragionevole previsione di condanna*, cit., p. 1556: «il dibattimento controlla il rinvio a giudizio».

³⁵ Segnala la problematicità dell'innovazione, circa la diversità di funzione fra i criteri decisori, pur senza disconoscere gli intenti del legislatore, F. PAGLIONICO, *Le nuove modalità di controllo sull'esercizio dell'azione penale*, in *Arch. pen.*, 2/2023, pp. 26-27.

ragionevole dubbio sulla colpevolezza". Ma non basta: affinché ne sia compreso pienamente il contenuto, rileva la logica dell'udienza preliminare, ossia predisporre uno schermo per evitare dibattimenti inutili³⁶ o esercizi impreparati dell'azione³⁷. Così, la valorizzazione della *ratio legis* conduce a individuare per esclusione i casi in cui una condanna può dirsi improbabile.

a) Ovviamente, quando l'imputazione risulti azzardata, essendo originata da un compendio conoscitivo che sia di una contraddittorietà insanabile o che palesi l'innocenza presunta (ad esempio, emergono alibi o cause di giustificazione). Non si tratta dei soli casi contemplati dall'art. 411 c.p.p. sotto la rubrica "altri casi di archiviazione" (ad esempio, il reato è estinto), comunque già attratti nella fattispecie ex art. 408 co. 1 c.p.p., ma anche di tutte le altre eventualità in cui risulti ovvia l'irresponsabilità penale (ad esempio, il fatto non sussiste)³⁸.

b) Quando residuino alternative e in più, in un apprezzamento prognostico, non appaiono fattibili nel giudizio sforzi probatori del pubblico ministero che le cancellino (ad esempio, sarebbe diabolico pretendere che il dolo sia provato con certezza, per questa o quell'altra ragione dipendente dalle peculiarità del caso concreto)... sforzi da valutare, anche, con riguardo ai sospetti sulle cause contemplate dall'art. 530 co. 3 c.p.p.

c) Infine, affinché il dibattimento non venga strumentalizzato come il supplente di un procedimento lacunoso, sarà altresì improbabile la condanna quando gli elementi raccolti non abbiano toccato tutti i profili costitutivi del reato, elemento soggettivo incluso. In questo caso, infatti, accadrebbe un esercizio sprovveduto dell'azione, con il rischio delle conseguenze insuperabili legate al *ne bis in idem* ex art. 649 c.p.p., scaturente dal passaggio in giudicato della sentenza provocata da un'accusa poco accorta: avendo il pubblico ministero indagato male, le mancanze si potrebbero ripercuotere sulla sua *performance* dibattimentale. La sentenza di non luogo a procedere, revocabile semplicemente sulla scorta di «nuove fonti di prova» (artt. 434 e 554-*quinquies* c.p.p.), dovrebbe bloccare le imputazioni così preparate³⁹.

Ovvio è che le ipotesi di cui alle lettere b) e c) dovrebbero fare i conti con i poteri di integrazione esercitabili dal g.u.p. (artt. 421-*bis* e 422 c.p.p.), considerando pure l'impostazione dottrinale secondo cui l'assunzione di prove (art. 422 c.p.p.) possa avvenire sfavorevolmente all'imputato⁴⁰. Anche aderendo a questa soluzione, è del tutto

³⁶ Proprio sulle relazioni fra la funzione di filtro e lo standard per il g.u.p.: M. CECCHI, *Osservazioni intorno alla "ragionevole previsione di condanna"*, in *Arch. pen.*, 2/2022, p. 21. Inoltre, sul ruolo dell'udienza preliminare: M. BONTEMPELLI, *Udienza preliminare ed efficienza giudiziaria*, in *Dir. pen. proc.*, 9/2021, pp. 1149 ss.

³⁷ Evidenza come la completezza delle indagini preliminari debba essere oggetto di verifica nell'udienza preliminare, C. SCACCIAOCE, *La completezza delle indagini nel procedimento di archiviazione e nell'udienza preliminare: omogeneità di finalità?*, in *Ind. pen.*, 2/2008, p. 519. Inoltre: F. CASSIBBA, *La "completezza" e la "concludenza" delle indagini alla luce della rinnovata udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 3/2006, p. 1239.

³⁸ Questione controversa e collaterale a quanto si scrive attiene alla possibilità di dare rilevanza alla futura maturazione della prescrizione. Si veda, da ultimo, per una posizione prevalentemente negativa, F. LAZZARINI, [La "prescrizione prossima" tra esercizio dell'azione penale e verifica dell'accusa](#), in *questa Rivista*, 2/2026, pp. 121 ss.

³⁹ Esclude che la revoca sia uno strumento utilizzabile in presenza di pregresse indagini incomplete M. DANIELE, [L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali](#), in *questa Rivista*, 16 gennaio 2023, p. 12.

⁴⁰ F. ALVINO, [Il controllo giudiziale dell'azione penale: appunti a margine della "riforma Cartabia"](#), in *questa Rivista*,

ipotizzabile che, nonostante il supplemento istruttorio, non venga raggiunto il livello necessario come sopra descritto: meglio il non luogo a procedere, successivamente rimuovibile⁴¹.

Pertanto, fuori dai casi di improbabilità visti, il legame col dubbio deve essere descritto in termini di compatibilità. Così, purché i dati a carico abbiano tastato ogni elemento costitutivo del reato, ad esempio il nesso di causalità, la semplice presenza di una spiegazione causale alternativa non varrà al non luogo a procedere; ancora: alle dichiarazioni dell'imputato connesso mancano riscontri esterni individualizzanti, come li esige il rigore richiesto dalla giurisprudenza sull'art. 192 co. 3 c.p.p., ma le contingenze del caso fanno ritenere possibile che l'onere del pubblico ministero venga adempiuto in dibattimento, mediante parole di ulteriori dichiaranti, che fungano da riscontro perfetto.

Si è accennato ai poteri del g.u.p. in senso sfavorevole all'accusato ma, naturalmente, valgono anche nella direzione opposta. Invero, potrebbe accadere l'eventualità in cui sia stato raggiunto il livello conoscitivo necessario per la *translatio iudicii* (malgrado perduri qualche incertezza), ma ragioni di scrupolo sollecitate da particolarità concrete raccomandano un vaglio più approfondito a favore dell'imputato. Esemplicando, l'allora indagato, interrogato a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini su un uso di fatture per operazioni che paiono soggettivamente inesistenti, aveva adottato chiarimenti difficilmente compatibili con una situazione dolosa (può verosimilmente capitare nelle frodi carosello), ma privi di conferme; esercitata l'azione penale, sarà opportuno per il giudice approfondire la questione ove ritenga serie le affermazioni rese in interrogatorio, ma bisognose di qualche rinforzo, magari documentale. Dunque, l'esercizio di tali poteri cascherà a pennello quando il giudice lo ritenga funzionale a raccogliere elementi tali da sgomberare la condanna dall'orizzonte.

Su tutte queste basi si possono trarre tre conseguenze: per prima cosa, il criterio rettificato dalla riforma Cartabia non si discosta dalla precedente "sostenibilità dell'accusa", poiché con riguardo a quest'ultima si possono ripetere tutte le osservazioni sin qui svolte; conseguentemente, sarà difficile un cambio di rotta nella facilità con cui sono stati e vengono pronunciati i decreti che dispongono il giudizio⁴² e, pertanto, non

3/2022, p. 34. In effetti, è agevole intendere la clausola per cui le prove debbano godere di «decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere» nel senso che sia sufficiente che gli elementi da acquisire siano utili a decidere fra il non luogo e il decreto che dispone il giudizio. Viceversa si creerebbe una disparità irragionevole (artt. 3 e 111 co. 2 Cost.).

⁴¹ È stato criticato il mancato richiamo, nella disciplina dell'udienza predibattimentale, delle iniziative di cui agli artt. 421-bis e 422 c.p.p. Nell'attesa che venga depositata la pronuncia della Consulta, si segnala che, sollevando questione di legittimità della carenza, il Tribunale di Siena (ord. 11 febbraio 2025, pubblicata su G. u. 12 marzo 2025 n. 11), ha censurato la violazione (oltre che degli artt. 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost.) dell'art. 3 (ragionevolezza rapportata all'udienza preliminare) e dell'art. 112 (completezza delle indagini) Cost. Per un commento all'ordinanza: E. CONTIERI, *Nota a ordinanza Tribunale di Siena 11 febbraio 2025*, in *Quest. giust.*, 2025. Per una soluzione diversa dalla declaratoria di incostituzionalità, propone l'applicazione analogica per colmare il vuoto normativo G. DELLA MONICA, *Il filtro della ragionevole previsione di condanna*, cit., p. 22.

⁴² Il legislatore ha preso atto dell'inefficienza dimostrata da quel congegno, capace di filtrare «poco più del 10% delle imputazioni per i processi nei quali è prevista» (Relazione cit., p. 21). Non ritiene che la riforma Cartabia riuscirà a raggiungere gli obiettivi sperati E. AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina*

appare fuori luogo ipotizzare un'abolizione del filtro⁴³ (pur essendo il criterio, come ricostruito in queste pagine, comunque più rigoroso della "opportunità della verifica dibattimentale", in voga nella prassi⁴⁴); in aggiunta, si comprende il significato di completezza delle indagini preliminari, principio da tempo dedotto dalla Corte costituzionale dall'art. 112 Cost., ma senza mai chiarirne la semantica in modo definitivo⁴⁵: le indagini devono essere complete nel senso che sono tenute a raccogliere quanto basta per non rendere improbabile la condanna; e il fatto che siano sopportabili dubbi non trasforma l'ipotetica richiesta del rito abbreviato in un gratuito grimaldello per l'imputato, ben potendo il giudice di quella sede esercitare poteri di integrazione per annientarli (art. 441 co. 5 c.p.p.): la completezza sarebbe quindi tutelata.

Concludendo, la lettera della legge e la sistematica del codice sono servite per affermare: che è nei connotati di una predizione tollerare dei dubbi sulla responsabilità, risolvibili nel proseguo; che l'instaurazione del giudizio immediato vuole, allo stato degli atti, sicurezze sulla colpevolezza, derivanti da una prova che sia evidente o da indizi che siano gravi; che le componenti della peculiarità del procedimento speciale non si prestano ad essere condivise con l'ordinario, dove dunque non possono essere pretese certezze per il rinvio a giudizio; che quando si considerano le prerogative del dibattimento questa conclusione ne esce rafforzata. Dai risultati è stato poi modellato il senso da attribuire al concetto di "completezza delle indagini preliminari", da configurare nei limiti della ragionevole previsione di condanna, fattispecie non esclusa, nei limiti visti, da perplessità sulla reità.

del controllo per il rinvio a giudizio, in *Cass. pen.*, 1/2022, pp. 17-18.

⁴³ In effetti, non pare che l'udienza goda di inevitabilità costituzionale. Infatti, sebbene sia concepita come momento utile alla difesa (art. 24 Cost.) e alla tutela della completezza delle indagini (art. 112 Cost.), ciò non significa che i valori costituzionali ne impongano la presenza nell'ordinamento, potendo essere tutelati adeguatamente in altra occasione, quale è il dibattimento (si consideri l'art. 507 c.p.p.). Propongono l'abolizione: M. DANIELE, [L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio](#), in *questa Rivista*, 1/2020, pp. 131 ss.; e P. FERRUA, *Regole di giudizio e standard probatori*, cit., pp. 85 ss.

⁴⁴ Questo canone, infatti, non sembra includere alcuna reale stima prospettica di condanna, tale da considerare la fattibilità dell'impegno istruttorio del p.m.: la *translatio iudicii* potrebbe facilmente avvenire anche per i casi di improbabilità di condanna esposti sopra alle lett. b) e c).

⁴⁵ Ripercorre la giurisprudenza costituzionale sulla completezza delle indagini preliminari E. MARZADURI, [Qualche considerazione sui rapporti tra principio di obbligatorietà dell'azione penale e completezza delle indagini preliminari](#), in *questa Rivista*, 5/2020, pp. 199 ss. L'Autore pone in luce come la Consulta sia passata da predicare indagini complete nei limiti della raccolta di dati utili ad appurare l'utilità o meno del dibattimento (C. cost. 28 gennaio-15 febbraio 1991, n. 81) ad esigerle esaustive in vista di un eventuale giudizio abbreviato ove il p.m. non goda del diritto di presentare richieste di prova (C. cost. 7-9 maggio 2001, n. 115), per poi tornare a soluzioni non dissimili da quelle originarie, per affermare che era illegittimo il comma 1-bis dell'art. 405 c.p.p., che imponeva al p.m. la richiesta di archiviazione quando la Cassazione avesse escluso i gravi indizi di colpevolezza (C. cost. 20-24 aprile 2009, n. 121). Collega il principio agli obblighi convenzionali M. MONTAGNA, *Necessità della completezza delle indagini*, in *Principi europei del processo penale*, a cura di A. GAITO, Dike Giuridica, 2016, pp. 346 ss.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**